CAMERA DEI DEPUTATI N. 3584

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GIRAUDO e BARTOLOMEI

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1966 (*Stampato n. 1754*)

Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 novembre 1966

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei beneficiari del soppresso assegno alimentare continuativo corrisposto dall'Unione italiana ciechi con il fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, e successive modificazioni, ai quali, in attesa della definizione della domanda presentata a sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, l'Opera nazionale ciechi civili ha corrisposto l'acconto continuativo mensile di lire 10.000, crediti costituitisi a seguito del diniego della concessione del vitalizio da parte del Comitato di liquidazione e della Commissione di revisione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

ART. 2.

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei non vedenti i quali, già ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, sono risultati, a seguito di ulteriori accertamenti, forniti di redditi di lavoro, e ai quali pertanto è stata revocata la concessione a decorrere dalla data dell'occupazione al lavoro, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

ART. 3.

A parziale modifica del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge i crediti dell'Opera nazionale ciechi civili per somme percette a titolo di assegno vitalizio fino alla data di pubblicazione della presente legge da minorati che risultino tali per cause d'infortunio sul lavoro o di servizio.

ART. 4.

Le dichiarazioni d'inesigibilità di cui ai precedenti articoli non hanno efficacia nei confronti delle persone le quali, in epoca successiva, per mutate condizioni visive o di bisogno, hanno ottenuto o riotterranno la concessione dell'assegno vitalizio, o della pensione, nelle forme e modi di legge.

ART. 5.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.